



COMUNE DI EXILLES  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

COPIA

---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

---

**Oggetto:** ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (I.M.U) ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg

CASTELLANO Michelangelo Luigi	P	JOANNAS Anna	P
AGLI' Marco	P	PATRIA Barbara	P
PETRERA Giuseppe	P	SEGAFREDO Roberto	P
ABBA' Giorgio	A	SEGAFREDO Marco	P
ALESSIO Silvia Alfredina Maria	P	Cornaglia Piero	A
CHIAMBERLANDO Bruna	P		

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Marietta Carcione  
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  
*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini stabiliti;

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO** il D.L. 132 del 29/09/2023 convertito con modifiche L.170 del 27/11/2023 Art. 6 -ter che dispone la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU messo a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze all'anno d'imposta 2025.

**CONSIDERATO** che risulta opportuno definire per l'anno 2024 le aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00%;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00%;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00%;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96%;
- terreni agricoli: aliquota pari al 0,00%;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96%;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio tributi;

**VISTO** il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Presenti n. 9
- Astenuti n. -
- Votanti n. 9
- Favorevoli n. 9
- Contrari n. -

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2024:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4%;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00%;
  - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00%;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00%;
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96%;
  - terreni agricoli: aliquota pari al 0,00%;
  - aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96%;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
  - Presenti n. 9
  - Astenuti n. -
  - Votanti n. 9
  - Favorevoli n. 9
  - Contrari n. -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Michelangelo Luigi CASTELLANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Marietta Carcione

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-12-2023 (art. 124 D.lgs. 267/2000).

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dr.ssa Luisa Valentino

---

### **Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dr.ssa Luisa Valentino

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dr.ssa Luisa Valentino